

QUESTIONI DI BASE DELL'ARCHIVISTICA

SOMMARIO: 1. « Archiv » e « Registratur »; « archives » e « records »; « archivi storici » e « archivi correnti e di deposito ». — 2. Revisione del concetto di archivio. — 3. Richiamo di un precedente articolo. — 4. Un punto di partenza: la relazione della commissione Cibrario del 1870. — 5. Natura e funzioni degli archivi di stato italiani nei primi decenni dopo l'unificazione. — 6. Costante impostazione « negativa » della funzione archivistica; necessità di capovolgere quella impostazione e di passare ad una formulazione positiva. — 7. L'art. 23 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, e le conseguenze di esso. — 8. Gli archivi di stato italiani nel 1870, nel 1970 e nel 1999. — 9. La demanialità. — 10. Contrasto fra il « vincolo necessario » e lo scarto di documenti. — 11. Riordinamento dell'archivio e contrasto fra scarto e riordinamento. — 12. La consultabilità. — 13. I documenti da conservare in archivio. — 14. Negazione dell'autenticità dei documenti in quanto conservati in archivio. — 15. Conseguenze dell'affermazione del concetto di « bene culturale ». — 16. Definizione dell'archivio e sua esclusiva funzione culturale. — 17. « Registratura » o « protocollo ». — 18. Conclusione: « protocollo », « prearchivio », « archivio ».

1. Nel glossario che Renato Perrella ha molto opportunamente fatto seguire alla traduzione italiana dell'opera di Adolf Brenneke¹, si legge alla voce « Archiv »:

« Archiv: archivio. Indica: 1. l'edificio destinato alla conservazione del materiale archivistico e agli uffici connessi; 2. la sola parte dell'edificio adibita a deposito del materiale archivistico; 3. le varie parti del materiale archivistico che un tempo erano archivi autonomi (fondi o corpi archivistici). Visto come istituto, è l'ente che cura l'accessibilità e l'amministrazione del materiale archivistico di uno o più produttori di registratura (v.). Visto come materiale archivistico (« Archivgut », « Archivalien ») è il complesso di atti formatosi presso uno o più produttori di registratura (« Registratur »). Questi atti debbono possedere i seguenti requisiti: 1. non occorrere più agli ordinari bisogni del servizio ed essere quindi maturi per l'archivio, avere cioè la « Archivreife » = maturità archivistica; 2. essere in possesso di un duraturo valore ai fini amministrativi o scientifici, che li renda meritevoli di essere destinati all'archivio al momento dello scarto, essere cioè me-

¹ A. BRENNKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*. Testo redatto ed integrato da W. LEESCH sulla base degli appunti presi alle lezioni tenute dall'Autore ed agli scritti lasciati dal medesimo. Traduzione italiana di R. PERRELLA, Milano 1968.

Cfr. l'interessante recensione critica di F. VALENTI, *A proposito della traduzione italiana dell'« Archivistica » di Adolf Brenneke*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXIX (1969), pp. 441-455.

ritevoli di conservazione a causa della loro « Archivwürdigkeit » (= valore archivistico, dignità archivistica); 3. avere avuto assegnato il posto definitivo che ad essi compete ed essere quindi amministrati da un archivio-ente. Il materiale di archivio deriva quindi dal materiale di registratura, anzi è senz'altro materiale di registratura, a condizione che sia in possesso dei tre requisiti sopra indicati. In conseguenza ogni materiale di archivio è materiale di registratura, ma non viceversa. Come si vede, il termine « Archiv » è assai più restrittivo dell'italiano « archivio », in base alla fondamentale distinzione tedesca fra « Archiv » e « Registratur » (v.)¹. Tale distinzione potrebbe in qualche modo esprimersi in

¹ La voce « Registratur » dello stesso glossario, è, a sua volta, così spiegata: « *Registratur*: registratura. Può intendersi come ufficio del registratore, e come materiale di registratura (*Registraturgut*). In questo secondo senso è materiale di registratura il complesso di scritture e materiale affine (disegni, etc.) che è il risultato della attività di un ufficio o di una persona fisica o giuridica. L'ufficio o la persona sono « *Registraturbildner* » = produttori di registratura. Storicamente, la registratura si è sviluppata dalle registrazioni (dove il nome) che gli scrivani di cancelleria redigevano. Nel secolo XIV la redazione fu perfezionata e nei volumi furono registrati o trascritti gli affari essenziali. Si ebbe così il periodo della « *Buchregistratur* » = registratura costituita da volumi. Con lo svilupparsi dell'attività amministrativa i compiti del registratore si ampliarono: formazione dei mezzi di corredo, lavori di ordinamento, messa a disposizione degli atti da consultare. I registri di ufficio, che fino al XVI secolo sostituiscono gli originali, si semplificarono, divennero semplici strumenti di ricerca. Nacque così la « *Aktenregistratur* » = registratura di atti e per « registratura » si intese non solo la iscrizione nei registri, ma anche il luogo, all'interno di un ufficio, in cui ci si occupava dell'ordinamento e dell'amministrazione degli scritti, e, poco dopo, lo stesso complesso degli scritti. Nel XVII secolo l'archivio di atti, che dalla fine del medioevo si era per lo più identificato con la registratura, si separò da essa. Le registature, alle quali, col distacco degli atti che più non occorre per gli ordinari bisogni del loro ufficio, era stato sottratto il compito di amministrare ed ordinare rilevanti masse di atti, destinate all'archivio, furono perciò libere per altri compiti. Esse ebbero funzioni sempre più complesse nell'andamento degli affari del loro ufficio: quella ad esempio di introdurre, seguire e controllare l'iter degli atti nel corso della pratica, secondo uno schema prestabilito. Si sviluppò così un sistema di mezzi di controllo per poter puntualizzare la posizione degli atti in ogni momento. Vista in rapporto allo « Archiv » (v.) la registratura è la necessaria matrice dell'« Archiv »; è il suo materiale, ed esso soltanto, che diventa « Archiv »; solo che non tutto il suo materiale lo diventa (scarto) né lo diventa subito (maturità e assegnazione definitiva). Essa è quindi niente altro che l'archivio ancora immaturo e frammisto ad elementi caduchi, un prearchivio, se si vuole, o un archivio « amministrativo » nel senso di archivio in cui l'interesse amministrativo è prevalente. Comunque solo dopo aver raggiunto i tre requisiti indicati (valore archivistico, maturità archivistica, assegnazione stabile) essa diviene (per la parte che non viene eliminata) « archivio ». Per la traduzione si è preferito italianizzare il termine piuttosto che cercarne l'equivalente, sia perché l'equivalente non esiste, data la poca o nessuna importanza che in Italia si dà alla distinzione tedesca fra « Registratur » e « Archiv », sia perché, alla fine, « Registratur » è vocabolo



italiano definendo la « Registratur » come un prearchivio, o archivio amministrativo, e l'« Archiv » come archivio, o archivio storico: ma l'incertezza e la lacunosità attuale della terminologia italiana non consente per ora né simili definizioni né, tanto meno, traduzioni diverse da quelle letterali usate in questa opera. Sta di fatto che l'archivistica italiana, almeno finora, ha sempre minimizzato l'importanza di questa distinzione, che è uno dei cardini dell'archivistica tedesca.

Più che minimizzare quella distinzione, l'archivistica italiana l'ha costantemente negata, tanto che può dirsi che se la differenza fra archivio e registratura è uno dei cardini dell'archivistica tedesca, la negazione di quella differenza è (o è stata sino ad oggi) uno dei cardini dell'archivistica italiana, la quale ha costantemente ribadito l'unità dell'« archivio » (corrente, di deposito, storico o generale)¹.

La distinzione fra « archivio » e « registratura » è anche alla base della concezione degli archivi propria di altri paesi. Così avviene, per esempio, negli Stati Uniti, con la distinzione fra « archives » e « records »².

2. Ma è proprio vero, anche da noi, che esista quella unità dell'« archivio » (corrente, di deposito, storico) cui sopra abbiamo accen-

di ceppo latino e quindi ha pieno diritto di cittadinanza. Del resto c'è l'autorevole precedente del r.d. 25 gennaio 1900, n. 35 (« Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali ») che autorizzava l'uso del termine, la cui desinenza è usata in numerosi altri vocaboli italiani (magistratura, prefettura, legislatura, avvocatura, segnatura, nunziata, etc.). E' tuttavia da avvertire che sia il citato regolamento che il Casanova restringono l'uso del termine all'esercizio dell'attività di registrazione (Registrierung, Eintragung) piuttosto che estenderlo anche al complesso degli atti dell'Ufficio, com'è caratteristico della terminologia tedesca. La « Registratur » si articola in: « Kurrente, laufende (anche tägliche = giornaliera) Registratur » = registratura corrente; « reponierte, ruhende, Borden-, Alt- » = registratura di deposito, in quiescenza, accantonata, antica ».

¹ Eugenio Casanova (E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena 1928, p. 13), critica vivamente « l'idea che l'archivio, diciamo così, corrente, non abbia che fare coll'archivio, diciamo così, storico; che l'ufficio di protocollo non faccia parte dell'archivio generale... ».

A sua volta Giorgio Cencetti (G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, in *Archivi*, s. II, VI, 1939, pp. 7-13; ora ripubblicato, mentre il presente lavoro è in bozze di stampa, in: G. CENCETTI, *Scritti archivistici*, Roma, Il Centro di ricerca editore, 1970, pp. 38-46) indica fra i « cardini della precettistica d'archivio o dottrina archivistica », la « impossibilità di differenziare teoricamente l'ufficio di protocollo dall'archivio, l'archivio corrente da quello di deposito: tutto è semplicemente archivio » (pp. 8-9).

² E. LODOLINI, *Problemi archivistici negli Stati Uniti d'America*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXX (1970), pp. 120-144.

nato? Riteniamo che sia venuto il momento di chiedercelo, e di porre con ciò nuovamente in discussione il concetto stesso di « archivio ».

Non si tratta di contrapporre una dottrina « tedesca » o « anglo-sassone » ad una dottrina « italiana » o viceversa, o di criticare studiosi come il Casanova e il Cencetti, che hanno portato una pietra miliare alla nostra disciplina, e neppure di riproporre la vecchia e superata distinzione ottocentesca fra « archivi storici » e « archivi amministrativi », ma di esaminare, piuttosto, se non siano mutati i tempi e le condizioni generali rispetto all'epoca in cui furono gettate, con quelle affermazioni, le basi di una impostazione scientifica dell'archivistica.

Ci inducono a porre questa domanda anche lo sviluppo delle relazioni archivistiche internazionali, che ha assunto negli ultimi anni una ampiezza mai prima raggiunta, e che ha condotto persino al tentativo di compilare un dizionario archivistico internazionale con una terminologia universalmente valida¹ (tentativo tanto più interessante proprio per il suo sostanziale fallimento²); il mutamento delle « dimensioni » degli archivi; il sorgere della « documentazione » come disciplina autonoma (ma assai più vicina alle biblioteche che agli archivi)³; l'affermazione del concetto di « beni culturali » fra i quali sono compresi anche gli archivi; e, persino, per quanto riguarda gli archivi italiani, una norma della legislazione positiva, l'art. 23 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, la cui portata non esitiamo a definire rivoluzionaria nel nostro settore (quell'articolo ha sanzionato, è vero, una situazione già di fatto esistente; ma è notevole che tale situazione sia stata recepita da un provvedimento legislativo), nonché la qualifica di « ricercatori scientifici » data da recenti leggi agli archivisti e le funzioni di « ricerca scientifica » che la legge affida esplicitamente agli archivi (anche qui, dando la sanzione legislativa ad una situazione già affermata).

3. Possiamo riprendere, a questo proposito, un discorso iniziato parecchi anni or sono — e ci si perdoni se citiamo con una certa am-

¹ *Elsevier's Lexicon of Archive Terminology*, compiled and arranged on a systematic basis by a COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, Amsterdam-London-New York 1964.

² Cfr. due severe recensioni di G. CENCETTI, in *Clio*, I (1965), pp. 368-376, e di A.D. RIDGE, in *The American Archivist*, 28 (1965), pp. 90-91.

³ Nella recente riunione dei consulenti archivistici dell'Unesco (Parigi, maggio 1970) presso il dipartimento delle Biblioteche, documentazione e archivi, i consulenti furono unanimi nel formulare una bipartizione, fra biblioteche e documentazione da un lato, archivi dall'altro.

piezza un nostro precedente articolo, che ci sembra un utile punto di partenza —, con il tentativo di identificare l'«archivio»¹. Giungemmo allora alla conclusione che è solo la possibilità di utilizzazione delle scritture per fini di studio a caratterizzare archivisticamente un complesso documentario, estrinsecandovi il vincolo necessario esistente in potenza sin dall'origine fra le scritture stesse e quindi realizzando la *universitas rerum*; creando cioè un «archivio».

Rilevavamo inoltre che si era determinata una evoluzione del concetto di «archivio»: questo si applicava in origine ai complessi di scritture del principe e della sua cancelleria; accanto a quegli archivi, altri ne erano sorti, sin dall'antichità classica, per particolari categorie di documenti (notarili, catastali, ecc.), miranti ad assicurare la «certezza del diritto» ed i privati interessi e liberamente consultabili sin dall'origine; tra la fine del secolo XVIII ed il XIX sorse e si affermò, con lo stato di diritto, il concetto della «consultabilità» di tutti gli archivi e della funzione culturale di essi, a fianco di quella giuridica. Si era verificato cioè uno spostamento del concetto di «archivio»: alla funzione esclusivamente politico-amministrativa si era aggiunta quella di «certezza del diritto» e, più tardi, la funzione «culturale». Ci sembrava che il concetto di «archivio» potesse compiere una ulteriore evoluzione, lasciando al di fuori, come estranei all'archivio in quanto tale (non alle singole scritture che lo compongono, isolatamente considerate, le quali possono essere sempre accidentalmente utilizzate per fini giuridici ed amministrativi, anche a grande distanza di tempo, ma come un qualunque mezzo utile per l'accertamento di un fatto giuridico, e non in quanto unità facenti parte di un archivio e legate fra loro da un vincolo necessario), lasciando al di fuori, dicevamo, gli scopi «amministrativi» e quelli «privati»; cioè tutti quelli attinenti alla funzione giuridica degli archivi. Unica funzione dell'archivio rimaneva pertanto quella di studio («funzione archivistica»).

Concludevamo che «il complesso delle scritture prodotte da una persona fisica o giuridica nello svolgimento della propria attività diventa *archivio* nel momento giuridico in cui le scritture stesse si configurano come *universitas rerum*», cioè «nel momento in cui si estrinseca in atto fra i singoli documenti il vincolo necessario, esistente fra di essi in potenza sin dall'origine», cioè, ancora, «nel mo-

¹ E. LODOLINI, *Sul concetto di archivio*, in *Quaderni del Meridione*, I (1958), pp. 300-312; ripubblicato con il titolo *Identificazione dell'archivio* in *Rassegna degli archivi di stato*, XVIII (1958), pp. 308-323.

mento in cui il complesso delle scritture assume funzione archivistica e diviene suscettibile di utilizzazione archivistica »¹.

4. Sin qui il discorso iniziato nel 1958. Per proseguirlo, riteniamo utile rifarci ad un documento fondamentale: la relazione della commissione Cibrario del 1870².

Il passo che ci interessa è stato più volte citato, ma soprattutto a proposito della polemica sulla questione della dipendenza degli archivi di stato. In realtà il contenuto della relazione, su questo punto, è assai più ampio, e per dirimere la questione della dipendenza la commissione Cibrario dovette pronunciarsi sulla natura stessa degli archivi. Vale la pena di ricordare il testo della relazione, dalla cui

¹ E. LODOLINI, *Sul concetto di archivio*, cit., p. 321.

Aurelio Tanodi, nel suo manuale di archivistica per i Paesi americani di lingua spagnola (A. TANODI, *Manual de archivología hispanoamericana, Teorías y principios*, Córdoba 1961), dopo aver riportato le opinioni di numerosi autori europei o americani — fra cui, con particolare ampiezza, quelle del nostro citato articolo *Sul concetto di archivio* —, distingue tre fasi nella formazione degli archivi. Nella prima fase si ha quella che egli chiama « archivalia en potencia », presso l'ufficio o ente produttore delle carte; nella seconda il materiale passa nell'« archivio amministrativo », trasformandosi in vero materiale archivistico, con fini di consultazione o utilizzazione — si noti, però — « potenziale »; nella terza, infine, che il Tanodi indica come decisiva per la conservazione e la utilizzazione permanente, « la archivalia pierde su importancia predominantemente práctica y recibe otra eminentemente cultural; se transforma en fuente de información científica, en documentos históricos » (A. TANODI, *op. cit.*, pp. 8-11).

Il termine usato nella forma « archivalia » nell'America settentrionale dal Carrera Stampa nel Messico e nella forma « archivalía » nell'America meridionale dal Tanodi in Argentina (e che, egli dice, non ha ancora ricevuto diritto di cittadinanza in lingua spagnola) indica « todo el material [...] proveniente de una entidad, producido o recibido en función de sus actividades o, en general, relacionado con su vida administrativa, desde el momento en que cumplió su función inmediata que originó su creación, y se conserva con fines administrativos, jurídicos y científicos o culturales » (A. TANODI, *op. cit.*, p. 15).

² *Sul riordinamento degli archivi di stato. Relazione della commissione istituita dai ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione con decreto 15 marzo 1870*. La relazione, che porta la data del 13 aprile 1870 (meno di un mese dalla istituzione della commissione) fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 338 del 9 dicembre 1870. E' stata poi più volte ripubblicata: p. es. già nell'*Archivio storico italiano*, s. III, tomo 12, parte II, pp. 210-222, nello stesso anno 1870, ma senza le tabelle di cui era corredata nel testo della *Gazzetta ufficiale*. E' singolare notare come la relazione sia stata citata di solito nel testo dell'*Archivio storico italiano* (così p. es. anche nel volume del MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli archivi di stato italiani*, Bologna 1944, p. IX), cioè priva delle tabelle indispensabili alla piena intelligenza di alcune parti di essa.

impostazione doveva dipendere l'organizzazione degli archivi di stato italiani e la determinazione del concetto e della natura dell'« archivio » nei successivi cento anni, sino ad oggi.

« In seno alla commissione » — si legge nella relazione finale — « taluni sopra la importanza storica ponevano la politica e l'amministrativa; altri a queste preponevano la storica. E se i primi dicevano che gli archivi per quanto possono servire agli studi non prendono mai tanto la qualità di istituti scientifici, che non rimangano soprattutto depositi di documenti, nei quali il governo come il pubblico ha i più vitali e più comuni interessi; i secondi dicevano che la politica e l'amministrazione possono e debbono avere le loro riserve, ma il documento che passa in archivio entra già nel dominio della storia; e che ponendo a capo degli archivi uomini forniti di molti studi, volendo nella maggior parte degli ufficiali una larga coltura, e mantenendo presso gli archivi uno speciale insegnamento affinché di là escano, non opere storiche, ma quei lavori che sono di grande sussidio agli studi storici, gli archivi assumono forma e natura d'istituti scientifici ».

I sostenitori della natura prevalentemente « amministrativa » degli archivi propendevano, com'è noto, per la dipendenza di questi istituti dal ministero « che governa e amministra lo stato », cioè dal ministero dell'interno (oggi, a distanza di cento anni e con le mutate strutture dello stato, quel dicastero sarebbe piuttosto identificabile nella presidenza del consiglio); i sostenitori della natura prevalentemente « scientifica » degli archivi propendevano per la dipendenza dal ministero dell'istruzione (oggi, potrebbe dirsi della ricerca scientifica). Prevalsero i primi, e gli archivi dipesero dal ministero dell'interno.

5. Ma, a parte la questione abbastanza secondaria della dipendenza da questo o da quel dicastero, quale delle due opinioni espresse nel 1870 poteva considerarsi allora maggiormente valida?

Ci sembra che i sostenitori della natura prevalentemente « amministrativa » piuttosto che « scientifica » degli archivi non avessero, nel 1870 e nei decenni successivi, tutti i torti.

Pur con la vivace attività di studi e di ricerche storiche che caratterizzava sin dai primi anni di vita unitaria i nostri istituti, difatti, quegli studi e quelle ricerche erano, sul piano numerico, di gran lunga inferiori alle ricerche che contemporaneamente vi si effettuavano per uso amministrativo e per ragioni di privato interesse.

Né poteva essere altrimenti, poiché, coerentemente con il principio sopra enunciato, la stessa commissione Cibrario propose l'adozione od il mantenimento¹ di termini brevissimi per i versamenti di

¹ Nel regno delle Due Sicilie, per esempio, era stabilito il termine di cinque anni per il versamento delle carte sia al Grande Archivio di Napoli che agli

carte agli archivi (da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni, aumentabili sino a venti per i documenti giudiziari); ed il primo regolamento archivistico (r.d. 27 maggio 1875, n. 2552) accolse il termine di dieci anni per il versamento degli atti (art. 17; facevano eccezione i « registri delle sentenze giudiziali » per cui erano previsti 30 anni: art. 19). La norma fu poi ripetuta nei successivi regolamenti del 1902 e del 1911, mentre il termine fu ridotto a soli cinque anni in epoca ancora più recente, con r.d. 31 agosto 1933, n. 1313. Gli archivi di stato erano dunque, oltre che « archivi storici » anche « archivi di deposito » degli uffici pubblici.

Testimonianza eloquente più di ogni altra è quella data dalle cifre: nei primi nove anni dalla unificazione degli archivi italiani alle dipendenze del ministero dell'interno (avvenuta con il r.d. 5 marzo 1874, n. 1852), e cioè nel periodo 1874-1882¹, si ebbero complessivamente negli archivi di stato italiani n. 311.017 ricerche. Di esse, solo 84.519 furono quelle per motivi di studio, cioè appena il 27% del totale; 151.186 furono quelle per uso amministrativo e 75.312 quelle per interesse privato²; mentre dunque le ricerche per ragioni giuridiche ed amministrative ascendevano a 226.498, pari al 73% del totale, la metà di tutte le ricerche effettuate negli archivi di stato era compiuta per uso degli uffici che avevano versato le carte³.

archivi provinciali (artt. 2 e 5 del regolamento approvato con decreto reale del 26 ottobre 1841).

¹ [N. VAZIO], *Relazione sugli archivi di stato italiani (1874-1882)*, Roma 1883.

² I dati assoluti sulle ricerche, che abbiamo ricavato sommando le cifre parziali pubblicate da N. VAZIO, *Relazione...* cit., sono da prendere con molta cautela, essendo calcolate le « ricerche » in modo del tutto difforme da archivio ad archivio; tuttavia, riteniamo che il paragone fra i dati stessi sia valido nel complesso, specialmente se espresso in percentuale.

³ Citiamo alcuni casi limite: nell'archivio di stato di Siena non si ebbe alcuna ricerca per uso di studio in ben cinque anni del novennio; in quello di Mantova nell'anno 1874 contro 317 ricerche per uso amministrativo e 4 per uso privato ve n'è una sola per uso di studio; a Bologna, nel secondo semestre del 1875, nessuna ricerca per uso di studio contro 1.093 per uso amministrativo e 29 per uso privato; a Roma, nel 1874 solo tre ricerche per uso di studio contro 2.359 per uso amministrativo e 1.071 per uso privato (ma nel successivo anno 1875 troviamo 2.176 ricerche per uso di studio di fronte a 1.818 per uso amministrativo e 966 per uso privato).

Per contro, nell'intero novennio 1874-1882, troviamo a Venezia 35.939 ricerche per uso di studio contro 16.014 per uso amministrativo e 14.570 per uso privato.

La scarsa — anzi nessuna — attendibilità delle cifre assolute di questa relazione ministeriale (e la stessa cosa vale per le successive) è chiaramente testimoniata dal confronto fra il numero degli studiosi frequentatori delle sale di studio ed il numero delle ricerche dichiarate per uso di studio. Nel novennio 1874-1882

Per il successivo periodo 1833-1905¹ tale fenomeno si accentuò ulteriormente: su 1.337.330 richieste, 307.840 furono per uso di studio, pari al 22% del totale, contro 654.230 per uso amministrativo e 415.260 per uso privato, cioè 1.069.490, pari al 78%, per scopi amministrativi e giuridici.

Complessivamente, nei primi 32 anni dall'unificazione degli archivi (1874-1905), si ebbero 1.688.347 ricerche, di cui 392.359, pari al 23%, per uso di studio, contro 1.295.988 per uso privato (490.572) o amministrativo (805.416), pari al 77% del totale. Per un terzo di secolo (non abbiamo i dati per gli anni immediatamente successivi)² metà delle ricerche erano effettuate per le amministrazioni che avevano versato le carte³.

Non si può dunque dire che la maggioranza della commissione Cibrario, la quale propendeva per una prevalente importanza politica, amministrativa e giuridica degli archivi, avesse torto, almeno alla luce del consuntivo dell'attività archivistica di parecchi decenni successivi.

A sua volta, come abbiamo visto, tale prevalenza dell'importanza amministrativa degli archivi derivava dall'essere gli archivi di stato i conservatori di carte recentissime e dall'essere occupati gli archivisti in gran parte da ricerche di documenti per uso delle pubbliche amministrazioni e dalle copie dei documenti per interessi giuridici pri-

sono indicati complessivamente a Firenze 777 studiosi e 222 ricerche per uso di studio ed a Venezia 1.308 studiosi e 35.939 ricerche per uso di studio.

¹ A. PESCE, *Notizie sugli archivi di stato comunicate alla VII riunione bibliografica italiana tenuta in Milano dal 31 maggio al 3 giugno 1906*, Roma 1906, pp. 32-33.

² Nel 1919 il soprintendente dell'archivio di stato in Roma e archivio del regno, Eugenio Casanova, dopo aver esaminato la possibilità di utilizzare per sede dell'archivio del regno il colossale edificio (poi adibito ad Istituto poligrafico dello stato) di cui erano state gettate le fondamentazioni in piazza Verdi in Roma (allora in aperta campagna, oggi diventata zona centrale), si esprimeva negativamente. La motivazione del rifiuto era che il luogo « per l'ubicazione è stato trovato poco adatto alla sede dell'Archivio del Regno, *donde un numero ragguardevole di pratiche è giornalmente richiesto da tutti i dicasteri centrali* e richiede pertanto di non essere troppo lontano dai principali Ministeri » (lettera 10 aprile 1919 del soprintendente dell'archivio di stato in Roma e archivio del regno al ministero dell'interno, direzione generale dell'amministrazione civile, in atti dell'amministrazione centrale archivistica, b. 30, anni 1919-1922, classifica 8900.56).

³ Ancora nel 1937, su 102.639 ricerche, circa la metà (49.011) furono per uso amministrativo 22.033 per uso privato e solo 31.595 per uso di studio, cioè circa il 30%: cfr. *Archivi*, V (1938), p. 108. Nel 1938 queste ultime aumentarono leggermente in percentuale: 44.110 su un totale di 122.266: cfr. *Archivi*, VI (1939), pp. 153-154.



vati. Poco tempo restava alle generazioni archivistiche che ci hanno preceduto per effettuare i veri lavori archivistici, ed il poter ordinare un fondo o redigere un inventario doveva essere considerato quasi come un fortunato caso dall'archivista che riusciva a dedicarvi parte del proprio tempo, anziché spenderlo tutto nell'effettuare lunghe copie di documenti per conto di terzi o ricerche nelle carte versate dai vari uffici per le necessità amministrative degli uffici stessi che richiedevano i « precedenti » di questa o quella pratica (e ciò ci sembra spieghi perché molti fondi di epoca preunitaria attendano tuttora, in molti archivi di stato, di essere inventariati; e spiega altresì la ricorrente polemica fra l'« archivista puro » e l'« archivista scienziato » divenuta ormai incomprensibile ed inconcepibile, fortunatamente, per le più giovani leve archivistiche). Si trattava di una pesante situazione, durata a lungo, tanto che in tutte le leggi archivistiche (ancora nella legge 13 aprile 1953, n. 340, in vigore sino al 1963) minuziose tabelle regolavano i cosiddetti « diritti di archivio » per ricerche, ispezioni, letture e trascrizioni di documenti per i privati¹.

Quella impostazione condizionò tutta la successiva legislazione ed organizzazione archivistica: gli archivi di stato, ricevendo dagli uffici amministrativi le carte di cinque o dieci anni prima e svolgendo le funzioni di « archivi di deposito » degli uffici stessi, avevano il compito di conservare — come si espressero concordemente i regolamenti del 1875², del 1902³, del 1911⁴ — le carte « che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio »: formulazione ripetuta quasi identica persino dal recente d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409⁵.

6. Conservazione dei documenti « non più occorrenti »; « scarto » dei documenti « da eliminare »: la legislazione archivistica italiana è basata su tutta una serie di affermazioni *negative* della funzione degli archivi e degli archivisti; su una impostazione dal punto di vista degli uffici amministrativi che vogliono liberarsi dalle carte inutili,

¹ La citata legge del 1953 — così come le precedenti — prevedeva tutta una serie di diverse tariffe per le copie, a seconda dell'epoca dei documenti, della lingua e dei caratteri in cui erano scritti. Per esempio la trascrizione per interesse privato di un documento in caratteri arabi costava 300 lire per ogni ora di tempo impiegata dall'archivista nella copia. E' dubbio, però, che nei nostri archivi vi fossero archivisti in grado di trascrivere l'arabo, tanto più che... nessuna norma lo richiedeva!

² R.d. 27 maggio 1875, n. 2552, artt. 1 e 3.

³ R.d. 9 settembre 1902, n. 445, artt. 62 e 63.

⁴ R.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, artt. 65 e 66.

⁵ Art. 1: « i documenti... non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio ».

« svecchiando » i propri « archivi » correnti, « eliminandone » le carte: che poi quelle carte vadano al macero od agli archivi di stato è per essi perfettamente la stessa cosa.

Riteniamo che sia giunto il momento di capovolgere quella impostazione per affermarne invece una completamente opposta, *positiva*, considerata dal punto di vista degli archivi, così come avviene quasi ovunque altrove: conservazione dei documenti « occorrenti » (agli studi ed alla cultura), « selezione » dei documenti « da conservare ». Ed è veramente singolare come questa impostazione positiva, da tempo pacifica in altri paesi, non si sia finora affermata in Italia¹, anche se la nostra dottrina archivistica è considerata all'avanguardia²; forse, però, ciò è accaduto proprio perché una impostazione del genere va collegata con una diversa valutazione della natura dell'« archivio ».

7. Valutazione che riteniamo debba essere radicalmente modificata, anche sulla base della evoluzione in atto da qualche decennio nei nostri archivi, che è stata sanzionata, sia pure indirettamente, dall'art. 23 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, il quale ha spostato il termine per il versamento delle carte dagli uffici agli archivi dai 5 ai 40 anni, proprio per i motivi sopra indicati³.

¹ Perfino al III congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Firenze nel 1956, una delle tre relazioni ufficiali, quella di J. H. Collingridge dal chiarissimo titolo *The Selection of Archives for Permanent Preservation*, fu tradotta in italiano, svisandone completamente l'impostazione, come *Gli scarti d'archivio* (Napoli 1956 e in *Rassegna degli archivi di stato*, XVI, 1956, pp. 295-311).

² L'opera del Brenneke (*op. cit.*, traduz. italiana, p. 21) inizia con la citazione di un passo del Casanova (in italiano nel testo tedesco: A. BRENNKE, *Archivkunde*, Leipzig 1953, p. 1) e con l'affermazione che il Casanova « è l'autore della migliore opera generale sugli archivi che noi possediamo ». Anche per l'*Enciclopedia Britannica* (citiamo dalla edizione del 1966, voce *Archives* del noto studioso statunitense Lester K. Born) il testo del Casanova « was the most complete general text on the subject ».

Il Valenti (*op. cit.*, p. 441) afferma che dopo la pubblicazione del testo del Casanova (1928) lo sforzo di chiarire i fondamenti dottrinari della disciplina e di aprire all'archivistica nuovi orizzonti problematici « è stato probabilmente più vivace in Italia che altrove »; anzi, l'A. afferma che, se mai, può essere rimproverato agli italiani un eccesso di impegno teoretico in tal senso.

³ Lo scopo dello spostamento del termine — si legge nella relazione al decreto delegato del 30 settembre 1963 — è stato quello di evitare che « gli archivi di stato, accogliendo documenti troppo recenti, non veggano snaturata la propria funzione culturale » (MINISTERO DELL'INTERNO, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, p. 70). I termini precedenti si erano difatti « rivelati troppo brevi e tali da far correre agli archivi di stato il rischio di trasformarsi in succursali degli archivi di deposito dei pubblici uffici e delle cancellerie giudiziarie, con

In realtà, sia per circostanze di fatto (mancanza di spazio), sia per una certa opposizione da parte di vari archivisti, il primo termine (cinque anni) da qualche tempo in pratica veniva applicato abbastanza di rado e, di fatto se non di diritto, era andato man mano allungandosi.

Abbiamo citato i dati delle ricerche negli archivi di stato per il periodo 1874-1905; possiamo già paragonarli con i dati di alcuni anni or sono e rilevare che nel quinquennio 1947-1951, per il quale disponiamo di statistiche¹, la proporzione fra ricerche per uso di studio e non di studio aveva subito una sostanziale modifica: le ricerche per uso di studio, difatti, furono nel quinquennio 265.796, contro 195.322 per uso non di studio (amministrativo 96.582, privato 98.740): cioè su 461.118 ricerche complessive, quelle per uso di studio, con il 58%, ne costituivano già più della metà.

Successivamente, la situazione si è addirittura capovolta rispetto agli ultimi decenni dell'Ottocento e nel biennio 1966-1967, l'ultimo, mentre scriviamo (primavera 1970), del quale siano state pubblicate le statistiche — che mancano per gli anni intermedi —, si sono avute, su 186.949 ricerche complessive, 138.927 per uso di studio contro 48.022 per uso amministrativo e privato². Queste ultime, poi, sono costituite in buona parte da ricerche nel settore della documentazione matricolare militare, derivanti — ci sembra — da un singolare errore tecnico della legge archivistica del 1963³; sì che, una volta cor-

totale snaturamento delle loro funzioni» (*ibid.*, p. 102: prospettando un semplice « rischio », la relazione è stata troppo ottimista).

¹ MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli archivi di stato al 1952*, 2ª ed., Roma 1954, p. 157.

² E precisamente: nel 1966, n. 90.910 ricerche, di cui 68.329 per uso di studio e 22.581 per uso amministrativo e privato (*L'attività dell'amministrazione degli archivi di stato nel 1966. Relazione del direttore generale*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXVIII, 1968, pp. 543-597: cfr. p. 555); nel 1967, n. 96.039 ricerche, di cui 70.598 per uso di studio e 25.441 per uso amministrativo e privato (*L'attività dell'amministrazione degli archivi di stato nel 1967. Relazione del direttore generale*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXIX, 1969, pp. 7-84: cfr. p. 21).

³ Per le liste di leva (cui una circolare ministeriale del 20 novembre 1965 ha poi equiparato i ruoli matricolari militari) il versamento non avviene dopo 40 anni dal compimento dell'affare cui si riferiscono, ma assai prima, quando esse costituiscono ancora documentazione di uso corrente.

Ciò deriva, però, da un semplice errore materiale del legislatore (o, almeno, tale a noi sembra), il quale, nel fissare, quale termine per il versamento delle liste di leva, i « 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono », ha ritenuto (e lo si rileva chiaramente dalla relazione al d.p.r. 30 settembre 1963,

retto tale errore — ciò che, a nostro avviso, sarà prima o poi indispensabile fare, con una nuova norma legislativa — cesseranno automaticamente le ricerche relative a questo settore.

In percentuale, le ricerche per uso di studio, dal 23% del 1874-1905, attraverso il 58% del 1947-1951, sono salite al 74% attuale, mentre quelle per uso amministrativo e privato sommate insieme sono scese dal 77% al 26% e sono destinate a diminuire ulteriormente, sino a ridursi a percentuali pressoché trascurabili, man mano che

n. 1409: cfr. a p. 102 del volume del MINISTERO DELL'INTERNO, *La legge sugli archivi*, cit.) di stabilire un termine più lungo che per gli altri documenti. Evidentemente si è trattato di un *lapsus*: il legislatore è stato tratto in inganno dai due dati numerici « 40 » e « 70 », dei quali 70 è maggiore di 40; ma non ha rilevato che non si tratta di quantità omogenee, in quanto i « 70 » anni non decorrono (come i 40) dalla data dell'esaurimento dell'affare, ma semplicemente dalla data di nascita delle persone cui i documenti si riferiscono: in base alla legge del 1963 vengono versati, in altre parole, i documenti militari *correnti* degli uomini di 70 anni di età. Gli identici documenti civili statali (ruoli matricolari civili, fascicoli personali, ecc.) sono versati invece regolarmente 40 anni dopo il collocamento a riposo delle persone cui si riferiscono, cioè 105, 110 e 115 anni dopo la data di nascita, a seconda dell'età stabilita per il collocamento a riposo nei vari ordinamenti (impiegati, insegnanti, ecc.).

Giovanni Silengo, nel rilevare (G. SILENGO, *Note sui rapporti tra archivi di stato e uffici militari*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXIX, 1969, pp. 771-774) che i ruoli matricolari militari, non menzionati esplicitamente dalla legge, dovrebbero rientrare nella norma generale dei 40 anni dall'esaurimento dell'affare, identifica tale esaurimento con la data dell'invio del cittadino in congedo assoluto, al 45° anno di età. A suo avviso, quindi, in base alla legge del 1963, i ruoli matricolari dovrebbero essere versati agli archivi di stato dopo 85 anni dalla data di nascita della classe cui si riferiscono (età di 45 anni, più 40 anni).

Siamo d'accordo nella premessa, ma non nella conclusione. A nostro avviso, si deve considerare l'amministrazione pubblica come un tutto unico, ed i ruoli matricolari militari, anche quando non servono più per i fini di amministrazione militare, hanno una utilizzazione diretta da parte dell'« amministrazione » nel settore previdenziale (affidato dallo stato ad un ente parastatale, l'INPS).

All'atto del collocamento a riposo civile con diritto a pensione (al 60° o al 65° anno di età) occorre la documentazione dei servizi militari prestati dal lavoratore (copia del foglio matricolare, che in quel momento è dunque di uso corrente) per la liquidazione della pensione civile. Ove tale documentazione non sia esibita al momento del pensionamento, può essere inoltre presentata in qualunque momento successivo, sia dal pensionato, sia dai suoi eredi per le pensioni di reversibilità.

I 40 anni dovrebbero dunque decorrere, a nostro avviso, come minimo dal momento della prima concessione della pensione (60° o 65° anno di età) e quindi i ruoli matricolari militari dovrebbero essere versati agli archivi come gli analoghi documenti civili.

verrà attuandosi il disposto della legge del 1963. Questa, difatti, diverrà completamente operante solo nell'anno 1999, cioè trentacinque anni dopo la sua entrata in vigore¹.

8. In altre parole, cento anni or sono gli archivi conservavano carte recentissime, di data assai lontana da quella della consultabilità, che giungeva sino all'anno 1815 (art. 12 del r.d. 27 maggio 1875, n. 2552) e svolgevano un'attività, nel campo delle ricerche, che in più di tre quarti dei casi aveva natura prettamente amministrativa e giuridica ed in meno di un quarto era destinata a fini di studio; oggi gli archivi conservano carte non recenti, di data che tende ad identificarsi con quella della libera consultabilità e svolgono già ora le ricerche per tre quarti per uso di studio e per un quarto per uso amministrativo e privato; infine, quando la legge del 1963 avrà spiegato tutti i suoi effetti, dall'anno 1999 in poi, queste percentuali tenderanno rispettivamente al 100% ed allo 0%.

La legge del 1963 costituisce dunque una svolta decisiva nella evoluzione del concetto di archivio in Italia, in quanto, portando il termine normale per i versamenti da 5 a 40 anni, farà sì che, in pratica, i documenti giungeranno in archivio quando avranno perduto ogni interesse per l'amministrazione e per i privati: tanto più che — non va dimenticato — la legge non stabilisce che i documenti debbono essere versati dopo 40 anni dalla loro data (come si dice di solito per brevità di espressione), ma dopo 40 anni dall'*esaurimento* dell'affare cui si riferiscono. Quindi, finché l'«*affare*» non è esaurito, non inizia il decorso dei 40 anni, anche se il documento ha da tempo compiuto il quarantennio².

¹ Abbiamo visto che in base alla precedente legislazione dovevano essere versati agli archivi i documenti relativi agli affari compiuti da soli 5 anni, mentre con il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, questo termine è stato portato a 40 anni. Pertanto, negli archivi che avevano accettato regolarmente i versamenti in base a quanto disposto dalla legge, le carte del 1955 sono state versate nel 1961; quelle del 1956 sono state versate nel 1962; quelle del 1957 sono state versate nel 1963; quelle del 1958 saranno versate nel 1999; quelle del 1959 nel 2000, quelle del 1960 nel 2001 e così via. Ben difficilmente, difatti, gli archivi che le avevano già ricevute sono riusciti (né la legge lo prevedeva) a restituire, dopo il 1963, agli uffici di provenienza le carte di data più recente del quarantennio. Ad Ancona il sottoscritto ha potuto ottenere che la corte d'appello riprendesse dall'archivio di stato i documenti posteriori al 1923 (versati nel 1954), che giungevano sino al 1944; ma riteniamo si tratti di un caso non frequente.

² Si pensi, per esempio, ai progetti di costruzione di un edificio, di una strada, di un ponte. Sino a quando quell'edificio, quella strada, quel ponte, sono oggetto